



## **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.**

Via Nazionale, 16 - 24062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: [amministrazione@navigazione lagoiseo.it](mailto:amministrazione@navigazione lagoiseo.it)

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

# **FORNITURA CARBURANTE (GASOLIO) TIPO** **AUTOTRAZIONE PER LE NAVI DELLA** **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO**

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE** **DELLA FORNITURA**

(articolo 124 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)

(articolo 279 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

*Il responsabile del servizio  
e del procedimento*

*Il fornitore*

## **Indice**

Art. 1 - Oggetto della fornitura .....	
Art. 2 - Ammontare della fornitura .....	
Art. 3 - Interpretazione del contratto e del capitolato d'oneri .....	
Art. 4 - Norme generali sull'esecuzione della fornitura .....	
Art. 5 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini .....	
Art. 6 – Modalità di ordinazione della fornitura .....	
Art. 7 - Modalità di consegna della fornitura .....	
Art. 8 - Termini per la consegna delle forniture .....	
Art. 9 - Termini di validità del contratto .....	
Art. 10 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....	
Art. 11 - Anticipazione .....	
Art. 12 - Pagamenti .....	
Art. 13 –Revisione prezzi .....	
Art. 14 - Cauzioni e garanzie .....	
Art. 15 - Controversie .....	
Art. 16 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	
Art. 17 – Spese contrattuali, imposte, tasse .....	

## Art. 1 - Oggetto della fornitura

1. L'oggetto della fornitura consiste nella consegna, al Committente, del seguente carburante: gasolio per autotrazione, con caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN 590 e tenore massimo di zolfo pari a 0.001%, per i motori diesel delle navi della Navigazione Lago d'Iseo come meglio quantificato e specificato nel presente Capitolato d'oneri.
2. L'oggetto della fornitura è finalizzato alle consegne frazionate del carburante nei due depositi da 9.000 litri cadauno siti in località Costa Volpino (BG), nel deposito di 9.000 litri sito in località Iseo (BS).
3. La quantità presunta della fornitura sarà di circa 550.000 litri annuali.
4. La fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il fornitore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## Art. 2 - Ammontare della fornitura

1. L'importo stimato e presunto della fornitura, in base al costo litro attuale e alla quantità presunta totale, è previsto in euro 549.000,00 annui pari a Euro 1.647.000,00 per un triennio (litri totali 1.650.000 pari a 550.000 annuali) e Euro 1.098.000,00 per il biennio opzionale (litri totali 1.100.000), alle condizioni di cui ai successivi commi 2 e 3; pari a un totale complessivo di euro 2.745.000,00.
2. Il contratto è stipulato per 36 mesi, mentre per i successivi 24 mesi il rapporto contrattuale costituisce opzione esercitabile da parte della Stazione Appaltante nei limiti e alle condizioni previste dal Capitolato, con le modalità di seguito riportate.
3. La fornitura del gasolio per i successivi 24 mesi al triennio, per euro 1.098.000,00, è opzionale. I vincoli contrattuali saranno limitati alla fornitura del gasolio per i 36 mesi, pari a euro 1.647.000,00, mentre per la fornitura opzionale nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile; in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alla fornitura di gasolio dei 24 mesi opzionali. Il mancato esercizio dell'opzione entro il termine, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.
4. L'importo sopra esposto è da intendersi comprensivo di accisa ed è soggetto all'IVA alle aliquote di legge;
5. L'importo contrattuale è costituito dal prodotto tra il prezzo al litro, come definito dal successivo comma 9), e la quantità presunta della fornitura di cui al precedente articolo 1, comma 3.
6. Il contratto è stipulato "**a misura**" per cui il corrispettivo sarà determinato in relazione alle effettive quantità regolarmente ordinate e fornite.
7. Ad insindacabile discrezione del Committente, la fornitura potrà essere ampliata o ridotta con un'alea del 20% (venti per cento) in più o in meno rispetto all'importo contrattuale, senza che ciò dia luogo a indennizzi, maggiorazioni, danni o altre forme di ristoro economico a favore del fornitore.
8. Nei casi di cui al comma 4, l'ampliamento della fornitura deve essere comunicato al fornitore entro il termine massimo di cui all'articolo 9, comma 1; al contrario la riduzione della fornitura sarà stabilita e accettata automaticamente qualora lo stesso termine sia spirato senza che il Committente abbia trasmesso al fornitore alcun altro ordine.
9. Il vincolo contrattuale è costituito dal ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, da applicare **sul prezzo al litro** di mercato del gasolio per autotrazione (al netto di IVA e accisa) determinato con riferimento al listino quindicinale dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano, per quantitativi (autotrenobotti) da 2001 a 5.000 litri; pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Milano alla tabella 410, voce 130, colonna di destra "pagamento differito".

## Art. 3 - Interpretazione del contratto e del capitolato d'oneri

1. In caso di norme del capitolato d'oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato d'oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione della fornitura; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

#### Art. 4 - Norme generali sull'esecuzione della fornitura

1. Nell'esecuzione di tutte le forniture devono essere rispettate da parte del fornitore tutte le prescrizioni di legge e regolamenti in materia.
2. Sono a carico del Fornitore anche tutte le responsabilità per inquinamenti, nelle acque del lago o negli insediamenti dove sono ubicate le cisterne, dovuti a fuoriuscita di gasolio durante la fase di rifornimento.
3. Il committente si riserva la facoltà di verificare la quantità consegnata e di procedere, al momento della consegna, alla presenza del fornitore, o di persona di sua fiducia con le reciproche garanzie, al prelievo di un campione che, debitamente sigillato, potrà essere inviato al laboratorio per le relative analisi.
4. Qualora, all'atto della consegna della merce, non fosse presente nè fornitore nè un suo delegato, i prelievi dei campioni dovranno intendersi regolari ai sensi di legge, anche se effettuati alla sola presenza della persona che accompagna la merce.
5. Nel caso in cui il gasolio non risultasse corrispondente ai requisiti chiesti, il fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione della partita.

#### Art. 5 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa;
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

#### Art. 6 – Modalità di ordinazione della fornitura

1. Il gasolio è ordinato dal Committente con qualsiasi mezzo che rechi l'apprezzabile prova dell'avvenuto ricevimento dell'ordine, compreso il telefax e la posta elettronica.
2. Sono ammessi gli ordini verbali o telefonici a condizione che siano confermati entro 24 (ventiquattro) ore con le modalità di cui al comma 1 con l'indicazione della data e dell'ora in cui è stato effettuato l'ordine verbale nonché delle generalità dei soggetti che hanno effettuato l'ordine verbale; in tal caso per la data dell'ordine si intende quella relativa all'ordine verbale o telefonico.
3. Il gasolio è ordinato in più frazioni, nell'ambito del termine massimo di cui all'articolo 9, comma 1, e il Committente garantisce che, per ciascun ordine ovvero anche cumulativamente per più ordini la cui evasione può avvenire unitariamente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il materiale ordinato sarà sufficiente a coprire almeno una fornitura di litri 2.000 (duemila).

#### Art. 7 - Modalità di consegna della fornitura

1. Il gasolio fornito deve essere consegnato al Committente nelle seguenti località:

<input checked="" type="checkbox"/> Lago di Iseo	<input checked="" type="checkbox"/> in Comune di Costa Volpino (BG)	a) consegne frazionate nei due serbatoi esterni da 9.000 Litri cadauno;
	<input checked="" type="checkbox"/> in Comune di Iseo (BS)	a) consegne frazionate nel serbatoio esterno di 9.000 Litri;

2. Il sito dove deve avvenire la consegna è indicato dal Committente al momento dell'ordinazione, di cui all'articolo 6, tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
3. La consegna deve avvenire mediante autobotti munite di appositi dispositivi conta litri (o contatore volumetrico) che rilasceranno idonei documenti giustificativi e regolarmente sottoposto a vidimazione metrica, nel rispetto della normativa vigente nel settore.
4. Qualora la consegna non sia effettuata direttamente dal fornitore ma sia effettuata da un vettore da questo autorizzato o incaricato, il loro rapporto contrattuale non ha alcun rilievo per il Committente e non è in alcun modo opponibile a quest'ultimo.
5. Nei confronti del Committente ogni responsabilità relativa al trasporto e alla consegna del materiale resta in capo al fornitore.

## Art. 8 - Termini per la consegna delle forniture

1. Il tempo massimo per la consegna del gasolio ordinato ai sensi dell'articolo 6, è stabilito come segue:
  - a) Costa Volpino con consegne frazionate nei due depositi da 9.000 litri cadauno – la consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre 24 ore dall'ordine di cui al comma 2 del predetto articolo 6;
  - b) Iseo con consegne frazionate in deposito da 9.000 litri – la consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre 24 ore dall'ordine di cui al comma 2 del predetto articolo 6;
2. Si specifica che nel conteggio delle 24 ore su indicate non si terrà conto dei giorni festivi e pertanto detto conteggio, sospeso all'inizio del giorno festivo, riprenderà a decorrere dal primo giorno feriale (il sabato è considerato giorno feriale e non festivo).
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, verrà applicata una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo.
4. Le penali sono portate in detrazione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, anche se questa si riferisca ad altro ordine o ad altra parte della fornitura eseguita puntualmente.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.
7. Per forniture anticipate rispetto ai termini di cui al comma 1, non è previsto alcun premio di accelerazione.
8. Sono fatte salve le cause di forza maggiore. Sono considerate cause di forza maggiore tutte quelle che non derivano da colpa o negligenza del fornitore, compresi eventuali scioperi, agitazioni sindacali, sospensione dei trasporti, incidenti, nonché eventuali condizioni di cattivo tempo che pregiudichino il transito stradale.
9. Le penali non sono dovute qualora il ritardo sia causato da responsabilità del Committente, per errata indicazione del luogo di fornitura o per altra causa.
10. A giustificazione del ritardo il fornitore non può invocare, in tutto o in parte, responsabilità di altre ditte, imprese, vettori, subfornitori o fornitori terzi, che siano da esso dipendenti, collegati delegati o in qualunque modo incaricati.

## Art. 9 - Termini di validità del contratto

1. Il termine di validità del contratto è stabilito in 36 mesi naturali consecutivi dalla sua stipula (tre anni).
2. Il contratto è stipulato per 36 mesi, mentre per i successivi 24 mesi il rapporto contrattuale costituisce opzione esercitabile da parte della Stazione Appaltante nei limiti e alle condizioni previste dal Capitolato, con le modalità di seguito riportate.
3. I vincoli contrattuali saranno limitati alla fornitura del gasolio per i 36 mesi, mentre per la fornitura opzionale nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile; in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alla fornitura di gasolio dei 24 mesi opzionali. Il mancato esercizio dell'opzione entro il termine, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.
4. Le condizioni contrattuali sono applicabili a tutti gli ordini effettuati entro il predetto termine, anche se evasi successivamente.
5. Qualora il contratto sia ampliato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, il termine di validità di cui al comma 1 resterà comunque invariato.

## Art. 10 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. In caso di ritardo del fornitore rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 1, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni comporta la facoltà per il Committente di risolvere il contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. A prescindere dalla penale sono dovuti dal fornitore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto.

## Art. 11 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è prevista alcuna anticipazione.

## Art. 12 - Pagamenti

1. I pagamenti avvengono in ragione di ciascuna parte di fornitura entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla relativa consegna. Il prezzo al litro, determinato con le modalità del precedente articolo 2, comma 6), è quello riferito al listino quindicinale dei prezzi all'ingrosso vigente al momento dell'ordine di consegna, di cui all'articolo 6) del presente capitolato d'oneri.
2. Qualora entro i 30 (trenta) giorni successivi ad una consegna il Committente comunichi per iscritto contestazioni in relazione ai vizi della fornitura, il termine di cui al comma 1 resta sospeso dalla data della predetta comunicazione e riprende a decorrere dal giorno successivo all'accertato rimedio ai vizi lamentati, posto in essere dal fornitore. La sospensione non ha efficacia qualora il fornitore dimostri o certifichi in tempo utile l'inesistenza di vizi lamentati e denunciati.

## Art. 13 - Revisione prezzi, cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.
2. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Committente prima dell'emissione dei pagamenti dei crediti ceduti.

## Art. 14 - Cauzioni e garanzie

1. La cauzione provvisoria è pari al 2% dell'importo stimato per la fornitura mediante fideiussione assicurativa o bancaria. Le cauzioni provvisorie versate dalle ditte rimaste non aggiudicatarie saranno svincolate subito dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quella della Ditta rimasta aggiudicataria sarà svincolata dopo la stipulazione del **contratto** previa costituzione di una cauzione definitiva nella misura indicata nel successivo punto 2. Resta inteso che qualora la Ditta aggiudicataria non sottoscriva il contratto entro il termine che le sarà assegnato, la cauzione provvisoria da essa versata rimarrà devoluta a favore della Navigazione lago d'Iseo senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
2. Entro e non oltre trenta giorni di calendario dalla comunicazione dell'aggiudicazione della gara, prima della firma del contratto, deve essere prodotta una cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo contrattuale, incrementabile in funzione dell'offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006. La fideiussione bancaria costituita a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà espressamente prevedere:
  - a) l'oggetto, il numero di protocollo, e la data della lettera di aggiudicazione,
  - b) la validità fino alla specifica dichiarazione di svincolo da parte del Committente,
  - c) l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fideiussore, su semplice richiesta del Committente, ad effettuare il versamento della somma dovuta, anche in caso di opposizione del Soggetto aggiudicatario o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio del preventiva Escussione di cui all'art. 1944 c.c.
  - d) che la liberazione del fideiussore verrà disposta solamente dal Committente, con apposita dichiarazione, escludendovi il beneficio della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
3. La cauzione definitiva verrà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, allo scadere del periodo contrattuale. Nessun interesse è dovuto alla Ditta sulla somma costituente la cauzione definitiva.
4. In caso di fallimento o inadempimento della Ditta la cauzione definitiva versata rimarrà devoluta a favore della Navigazione Lago d'Iseo senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

## Art. 15 - Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria del Foro di Bergamo ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

## Art. 16 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Il fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

## Art. 17 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico del fornitore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri che, in base a norme legislative, regolamentari, contrattuali o convenzionali, siano eventualmente dovuti a qualsiasi ente e organismo pubblici o altro soggetto delegato o concessionario di ente od organismo pubblico, in relazione alla fabbricazione, al trasporto e allo scarico della fornitura;
  - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico del fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o dell'accertamento della regolare esecuzione della fornitura.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del fornitore.
4. Il presente contratto è soggetto all'IVA alle aliquote di legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato d'onori si intendono I.V.A. esclusa.